

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO CULTURALE MYRIAM

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 1 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione :

CENTRO CULTURALE MYRIAM APS con sede in SAN DAMIANO D'ASTI prov. AT via Asti n. 53 , con durata illimitata.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Potrà istituire uffici e sedi territoriali prive di autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.

La variazione della sede legale non comporta la modifica dello statuto.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1-2 L'Associazione richiederà annualmente l'affiliazione ad una Associazione riconosciuta, secondo la procedura prevista.

1-3 Tale affiliazione significa piena consonanza ai fini ed ai progetti generali, pur nell'autonomia propria dell'associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art.2 SCOPI e FINALITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati

2-1 L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2-2 Scopo dell'Associazione è promuovere perseguire le seguenti specifiche finalità :

occuparsi della solitudine e del disagio delle persone sole o deboli cercando di migliorare la qualità di vita , promuovendo tutte quelle attività culturali, sociali, ecologiche sportive dilettantistiche, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione della persona che siano utili per anziani , bambini , ragazzi e persone deboli, per alleviare la solitudine ed aiutarle nella gestione quotidiana dei vari aspetti della vita quotidiana, rispettando l'ambiente e le persone specie quelle più deboli e/o anziani e/o bambini per ricostruire quelle reti di solidarietà e valori cristiani che dovrebbero essere i valori fondanti della nostra società.

2-3 L'Associazione vuole promuovere ed organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, delle tradizioni, delle lavorazioni antiche, del dialetto e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, promuove un uso responsabile dei beni comuni e organizza attività di sensibilizzazione al riciclo, all' ecosostenibile ; organizza l'attività turistica di interesse sociale, culturale o religioso.

2-4 L'Associazione vuole creare nella comunità e specialmente nei giovani una cultura più attenta ai beni comuni, al riciclo, al riuso.

Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) organizzazione e gestione eventi in sede o altre location ;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- 1-Organizzare per i soci e per la comunità: laboratori, corsi, seminari, attività ludiche, tornei, gare, scuole di ballo, momenti conviviali, cene, feste, eventi, raduni auto, moto, veicoli di ogni genere e/o raduni per eventi speciali
- 2-Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- 3-Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 4-Organizzazione incontri/eventi/manifestazioni/viaggi/gite e momenti di aggregazione varia;
- 5-Organizzare il tempo libero delle persone anziane con attività, laboratori, corsi, incontri formativi, seminari, corsi ballo, tornei vari, tombole, lotterie , eventi adatti a socializzare e/o divertirsi.

6-Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero

7-Editare e pubblicare le attività dell'Associazione e le iniziative sul proprio sito internet e social network

8-Progettare e realizzare libri e/o stampe varie in collaborazione con studenti e/o gruppi adulti

9-Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.

10-Realizzare progetti sociali eventi e workshop , sulla cultura e tradizione del territorio, sull'uso responsabile delle risorse del pianeta e sulla riduzione dei rifiuti e su un uso consapevole della plastica, carta ed altri materiali in collaborazione con gli alunni delle scuole di ogni ordine, con le istituzioni presenti sul territorio e con le realtà produttive

11-Realizzare progetti rivolti a persone anziane anche in Case di Riposo, con animazione, realizzazione di oggetti realizzati dagli Ospiti, organizzare feste, momenti speciali, eventi. Questi momenti sono organizzati e studiati per creare momenti di svago e per far sentire ancora utili le persone anziane e/o sole.

12-Contribuire al miglioramento della qualità della vita specie per gli anziani e/o persone deboli

13-Promuovere lavorazioni artigianali ed artistiche per la realizzazione di addobbi, allestimenti vari per eventi, cerimonie,feste, presentazioni realizzando addobbi di vario genere e di tanti materiali specie quelli più naturali. Vogliamo diffondere l'addobbo ecocompatibile, perché si ottengono ottimi risultati nel rispetto dell'ambiente e riducendo moltissimo i rifiuti.

14-Promuovere la diffusione dei valori della cultura e delle tradizioni, del dialetto, delle lavorazioni artigianali tramandandole alle generazioni più giovani, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona, e far sentire ancora utili le persone anziane

15-Promuovere attività rivolte alla solitudine e alle necessità delle persone anziane e/o sole, realizzando servizi adatti alle loro esigenze mediante servizi di compagnia, di supporto per il disbrigo di pratiche ed incombenze varie, mediante la fornitura di servizi alla persona, pasti, accompagnamento, gestione abitazione ed altre necessità.

16-Promuovere attività creative, ricreative e culturali anche nei settori dello sport dilettantistico; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, specie anziani, bambini e ragazzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

17- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni, con Istituzioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione in collaborazione con Enti pubblici e privati

18-Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali;

19-Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali o svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

20-Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere progetti e diffondere le suddette attività;

21-Organizzare attività didattiche rivolte agli studenti per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.

22-Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per realizzare progetti condivisi

23-Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

24-Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero

25-istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero.

26-Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale :

1. Promozione, diffusione e organizzazione di attività di prevenzione e sicurezza in ambito ambientale;

2. Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione;

4. Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali;

5. Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

3-1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.117

3-2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3-3 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3-4 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi, di qualsiasi età che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

3-5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3-6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta compilando un modulo che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3-7 Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

3-8 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

3-9 Tutti i soci sono effettivi e hanno pari diritti, come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

3-10 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

3-11 Tutti i soci maggiorenni ed anche minorenni hanno parimenti diritto elettorale ad hanno espressamente:

a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'Associazione che li affilia

3-12 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate. Pertanto gli incarichi dei Consiglieri sono gratuiti;

3-13 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile

3-14 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

3-15 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;

d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.117

3-16 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3-21 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3-22 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

4-1 Gli associati hanno il diritto di - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4-2 Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5-1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

5-2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle

quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

5-3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5-4 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: 1. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione; 2. che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5-5 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5-6 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5-7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Patrimonio ed entrate)

6-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

6-2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, offerte, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
- d. proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

6-3 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

6-4 Divieto di distribuzione degli utili) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.

6-5 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6-6 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo al rimborso quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Sono invece rimborsate le somme prestate dal Socio all'Associazione. In occasione di particolari necessità, è consentito il prestito delle somme necessarie da parte di soci, somme che verranno restituite al primo bilancio utile senza interessi.

6-7 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6-8 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

6-9 In caso di scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei soci.

ART. 7 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri: -

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; -
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: - consultazione cartacea in sede di riunioni e assemblee previa richiesta scritta

Art.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8-1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente
- c. il Vice Presidente
- d. il Consiglio Direttivo;

Art.9 L'ASSEMBLEA

9-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. L'Assemblea deve essere

inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

9-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili..

9-4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9-5 Vigge il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

9-6 I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

9-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

9-9 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9-10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

9-11 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

9-12 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9-14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9-15 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

9-16 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni 5 anni il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo;
- b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9-17 L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9-18 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO e PRESIDENTE

11-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

11-2 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi.

11-3 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal Presidente; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore Coordinatore dell'Oratorio.

11-4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

11-5 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11-6 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

11-7 Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

11-8 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

11-9 Il Direttore-Coordinatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11-10 Il Presidente Onorario esercita il suo servizio nell'Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

11-11 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

11-12 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

11-13 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

11-14 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la richiesta di affiliazione ad una associazione riconosciuta, secondo la procedura prevista;
- b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- c. la presentazione in tale occasione anche un piano programmatico relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- d. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- e. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- f. la fissazione delle quote sociali;
- g. la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- h. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;
- i. la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
- j. La richiesta di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione intende Affiliarsi.

11-15 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio Direttivo.

11-16 Non sono ammessi meccanismi di cooptazione.

Art.12 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO e del PRESIDENTE

12-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per vacanza, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del quinquennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

12-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

12-3 Il Presidente decade:

a. per dimissioni; b. per vacanza; per qualsivoglia causa, c. Per decadenza del consiglio direttivo;

12-4 In queste ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art.13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13-1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

13-2 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude con al 31 dicembre di ogni anno.

13-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Art.14 SCIoglimento

14-1 la durata dell'associazione è illimitata.

14-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Art.15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 Qualora controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

ART. 16 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11744 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 RINVIO

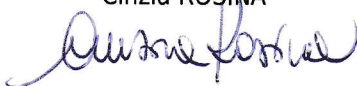
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART 19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il Segretario
Cinzia ROSINA

SAN DAMIANO D'ASTI, 16/11/2022



Il Presidente
Giancarlo CAMISOLA





Reg.to in Asti II 123 NOV. 2022
N° 2019 SERIE 3
ESATTI € ESENTE
Euro D. L.G.S. 112/2017

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
CASABIANCA CESCO
dal Direttore Provinciale Russo Romanella